

I Carolingi e il nuovo Impero

- Le vicende storiche: i Longobardi, sostanzialmente padroni della penisola alla metà del VIII secolo, costituiscono una minaccia costante per Roma e il papato. Quest'ultimo ha oramai rotto i rapporti con l'Impero d'Oriente a seguito della controversia sull'iconoclastia. Il papato intravede un possibile alleato nei Franchi → ricerca di contatto con Carlo Martello (invano); poi nel 753, con Pipino il Breve, che invece accoglie l'invito del papa Stefano II. 754: il papa impartisce a questi e ai figli la sacra unzione, conferendogli al contempo la dignitas di *patritii*. La campagna bellica vittoriosa dei carolingi fino alla conquista di Roma (774) e all'incoronazione di Carlo Magno (800) da parte di Leone III come Imperatore. I Franchi, infatti, hanno un esteso dominio su larga parte d'Europa.
- Controversia sul titolo di Imperatori romani con Bisanzio, infine risolta con un passo indietro dei Carolingi (Pace di Aquisgrana, 812), che da allora sono Imperatori dei Franchi e non di Roma. Per la Chiesa la *renovatio imperii* è avvenuta e con essa l'affidamento alla protezione secolare di un altro Impero, con definitiva rottura con Bisanzio. L'ampio potere di protezione e riforma della Chiesa conferito agli Imperatori franchi legittima il loro intervento normativo in materia ecclesiastica (capitolari ecclesiastici) e anche in ambiti di stretta pertinenza religiosa (cfr. capitolari su liturgia, libri *poenitentiales* ossia manuali per confessori). La Chiesa è istituzione pubblica che vive all'interno dell'ordinamento laico e in parte ricade sotto la potestà del sovrano, che convoca anche Concili → capitolari (*capitularia ecclesiastica*) diretti a sopperire a disfunzioni delle istituzioni della Chiesa o al diffondersi di costumi contrari alla disciplina cattolica (concubinato, ignoranza, disobbedienza alla gerarchia). Il favor Ecclesiae → asilo ecclesiastico, acquisizione di beni
- L'Impero franco come aggregazione di diverse popolazioni che vivono secondo le proprie leggi (principio di personalità del diritto), senza uniformazione, ma con una unione personale sotto lo stesso Imperatore → sulla penisola le leggi dei longobardi restarono così in vigore. Ciò non toglie che i Carolingi emanino anche capitolari propri, sia generali (*capitularia generalia*) sia relativi alle singole diverse popolazioni soggette (*capitularia specialia*). Carlo Magno prova anche a redigere per scritto le antiche consuetudini dei popoli germanici che vivevano sotto il suo dominio, talora anche con qualche correzione, perché i giudici potessero decidere avvalendosi di leggi scritte
La Raccolta di capitolari del monaco Ansegiso (826-827). Il capitolare come atto eminentemente orale
Il *Capitulare italicum*: raccolta di leggi emanate dagli Imperatori per il Regno d'Italia, iniziata sotto i Carolingi e implementata fino alla metà del XI sec.

- La funzione del re si mantiene entro la tradizione alto medievale. Il sovrano è soprattutto capo dell'esercito e protettore dei deboli. Per questo ha il potere di *banno*, cioè di colpire con una pena chi contravvenga ai suoi ordini: chi, convocato, non si presenta presso le milizie di presentarsi all'esercito (c.d. *eribanno*), chi contravviene altri doveri connessi sempre al servizio di milite; chi turba l'ordine nei luoghi in cui si tengono giudizi; chi minaccia o attacca persone protette dall'Imperatore (orfani, vedove, pellegrini). Il *banno* come mezzo per proteggere le istituzioni ecclesiastiche, alle quali viene garantito il c.d. *mundiburdio* con lettere spedite dalla cancelleria regia, nelle quali dichiarava la sua protezione e intima che chiunque molestasse o menomasse la sicurezza e tranquillità del protetto era tenuto a presentarsi davanti a lui e renderne ragione, per subire poi, eventualmente, la pena ritenuta appropriata.

Il re assicura *pax* e *justitia* anche con le proprie funzioni di supremo giudice → le riforme di Carlo Magno in tema di giustizia: introduzione degli scabini; i *missi dominici* e i *capitularia missorum*; sviluppo di forme di procedura d'ufficio e a carattere inquisitorio per i delitti più gravi (es. omicidio, incendio)

- L'ordinamento dell'Impero: diviso in 400 contee a capo delle quali sono i conti, che devono governare questi territori, in primis attraverso l'esercizio della giustizia. I conti non sono funzionari e nel tempo, di pari passo alla crisi delle istituzioni carolingie, accentuata dopo Ludovico il Pio, acquisiscono vasta autonomia, fino al formarsi di signorie, anche ecclesiastiche, del tutto svincolate dal potere imperiale.

Accanto al re stanno i *comites palatini* (da qui il termine paladino), una serie di figure di vertice della corte fra cui si segnalano un cancellare e il c.d. maggiordomo, che ha funzioni di ministro in capite. Pipino il Breve introduce al suo posto il *Comes sacri palatii*, capo della corte e supremo giudice, che può esercitare la giurisdizione del re in suo nome. Il tribunale che affianca il re non ha però composizione stabile; può attivarsi su istanza di singoli oppure in certi (rari) casi anche *ex officio*, ma per lo più si occupa di poche fattispecie (delitti contro persone protette, sovrano, fisco). Abbiamo alcune testimonianze di processi condotti con inchiesta (→ accertamento dei fatti) e talora persino con uso della tortura, sempre in casi eccezionali. Sempre per garantire la giustizia, esistono i *missi dominici*, a cui sono destinati alcuni particolari capitolari (*capitularia missorum*), con istruzioni e direttive: sono inviati dall'Imperatore nei vari territori, specie in quelli più lontani, con funzioni di controllo e giurisdizionali (possono raccogliere eventuali denunce anche contro ufficiali regi)

- La legge dei Franchi: la **legge** principale dei Franchi è quella **salica**, emanata sotto Clodoveo, cui si aggiunge la legge di Gundobado, re dei Burgundi (***Lex Gundobada***), risalente alla fine del V secolo d.C. Anche queste leggi – come nel caso dei Longobardi – sono contraddistinte da grande semplicità, essenziale viste le carenze dell'apparato giudiziario, che avrebbe trovato difficoltà ad applicare un diritto più tecnico